

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000200	04/02/2026

OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Presa d'atto sentenza Tar Puglia n. 394 del 25/03/2025 e da ultimo Sentenza del Consiglio di Stato – Sez III n 9716/2025 annullamento affidamento in favore della ditta EUROMED in merito alla Deliberazione del Direttore Generale n 2463 del 26/11/2024 e contestuale affidamento in favore della ditta Elimed srl.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000241 DEL 03/02/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 7 (sette) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 56 (cinquantasei) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 03/02/2026 16:36 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 04/02/2026 15:08 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/02/2026 16:56 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 04/02/2026 16:40 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 04/02/2026 16:58
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Oggetto AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Presa d'atto sentenza Tar Puglia n. 394 del 25/03/2025 e da ultimo Sentenza del Consiglio di Stato – Sez III n 9716/2025 annullamento affidamento in favore della ditta EUROMED in merito alla Deliberazione del Direttore Generale n 2463 del 26/11/2024 e contestuale affidamento in favore della ditta Elimed srl.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale ff n. 1860 del 13/09/2024, è stato disposto l'affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di "Tubo giornaliero XD8151" materiale di consumo dedicato e originale, da utilizzare su iniettore Ulrich Motion CT XD800 in dotazione alla nuova TAC GE ubicata presso la UOC di Radiologia del PO San Paolo, in favore della ditta Euromed, per un importo pari a € 30.000,00;

Preso atto:

- della sentenza TAR Puglia -Bari n 1032 del 02/10/2024 (n.r.g 1062/2024) Elimed contro Asl BA, acquisita al prot. 123804/2024, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale il giudice "accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti previsti ai sensi delle motivazioni", stabilendo che il principio di equivalenza deve considerarsi quale canone immanente nelle procedure di gara o comunque di evidenza pubblica, anche nelle forme negoziate o similari delle c.d piccola evidenza, specie allorché l'amministrazione intenda affidare la fornitura di materiale di consumo originale deve intendersi anche inclusiva del materiale assimilabile all'originale; pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la conformità dell'offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, se il prodotto offerto dalla società ricorrente fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell'amministrazione, secondo il principio di equivalenza;
- alla luce di quanto sopra, con Deliberazione del Direttore Generale ff n.2092 del 11/10/2024 si è recepito e dato esecuzione alla precitata sentenza, procedendo all'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale ff 1860 del 13/09/2024;
- dovendo l'amministrazione ammettere e valutare il pregio del prodotto offerto dalla ricorrente, al fine di poter valutare la sussistenza della equivalenza funzionale, rispetto al prodotto originale, si è reso opportuno un supplemento istruttorio richiesto alla UOC di Ingegneria Clinica Asl Ba, con nota prot. 73227/2024 e finalizzato ad una verifica sostanziale;
- a seguito del riscontro pervenuto dalla UOC HTA con nota prot 80155/2024, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2463 del 26/11/2024, e per le motivazioni in esse contenute, è stato disposto l'affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura indicata in premessa in favore della ditta Euromed;
- della sentenza TAR Puglia -Bari n 394 del 25/03/2025 (n.r.g 1516/2024) Elimed contro Asl BA, acquisita al prot. 39987/2025, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale il giudice ha

dichiarata nulla la Deliberazione Direttore Generale n. 2463 del 26/11/2024 in quanto elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza della Tar Puglia Bari- n 1032 del 02/10/2024, in quanto la UOC HTA ha operato una valutazione comparativa;

- la ASL Bari si è costituita in opposizione al Giudizio n.r.g 1516/2024;
- della sentenza del Consiglio di Stato – Sez III n 9716/2025 acquisita al prot. 157260 del 12/12/2025, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale è stata respinta la richiesta di annullamento/ riforma della sentenza TAR n. 394 del 25/03/2025 (n.r.g 1516/2024), in sostanza il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ASL abbia operato una valutazione comparativa tra prodotti e non un giudizio di equivalenza funzionale;
- della nota prot. 94577 del 10/12/2025 della Struttura Burocratica Legale ASL BA, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, con la quale viene rappresentato che la ASL Bari ha il dovere giuridico di ottemperare alle sentenze del Tar e da ultimo del Consiglio di Stato, operando un giudizio di equivalenza funzionale;

Pertanto:

- al fine di ottemperare alla Sentenza del TAR e da ultimo del Consiglio di Stato, in vista della Camera di Consiglio fissata per il 15/01/2026 per la nomina di un commissario ad Acta, si è provveduto in data 12/01/2026 ad effettuare una “prova pratica” di giudizio di equivalenza funzionale del prodotto proposto dal ricorrente, alla presenza del Direttore UOC Ingegneria Clinica ASL Ba e del Dirigente Responsabile della UOC di radiologia del PO San Paolo, nonché del Legale Rappresentante della ditta Elimed, dott. Aldo Maira;

Preso atto che:

a seguito della prova pratica avvenuta in data 12/01/2026, con verbale prot 3340 del 14/01/2026, il Direttore UOC Ingegneria Clinica ha descritto le modalità di esecuzione della prova pratica, concludendo, come di seguito riportato:

- *“la prova pratica ha complessivamente rilevato che nelle prestazioni tecnico - qualitative il tubo offerto dalla ditta Elimed risulta funzionalmente equivalente a quello prodotto Ulrich. I due prodotti non sono perfettamente sovrapponibili dal punto di vista estetico-strutturale, seppur alcune difformità possano essere intese come migliorie volte a garantire un maggior livello di sicurezza”;*
- *“pertanto, pur ribadendo che casa madre Ulrich declina ogni responsabilità in caso di eventi avversi verificatesi a seguito dell’impiego di materiali non originali, ragion per cui codesta S.A. e codesta Struttura avevano sin da subito richiesto espressamente che la fornitura riguardasse esclusivamente materiale originale Ulrich, il prodotto testato si è dimostrato in grado di raggiungere lo stesso scopo di quello richiesto in gara, anche se tecnicamente diverso da quello specificato dimostrando così l’equivalenza funzionale”;*

Accertato, in osservanza del D.L. n. 95 /2012, convertito nella L. n. 135/2012 e. s.m.i. che né Consip spa né il Soggetto Aggregatore InnovaPuglia spa hanno attivato, al momento, alcuna convenzione per la fornitura oggetto del presente provvedimento;

Verificata la regolarità del Durc della ditta Elimed depositato agli atti dell’ufficio precedente;

Verificato che nel casellario delle annotazioni ANAC non risultano iscritte annotazioni con riferimento alla ditta ELIMED srl

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 dlgs 502/1992

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate e confermate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di recepire e dare esecuzione -alla sentenza TAR Puglia -Bari n 394 del 25/03/2025 (n.r.g 1516/2024) e da ultimo sentenza del Consiglio di Stato – Sez III n 9716/2025 procedendo:

- all'annullamento della Deliberazione Direttore Generale n. 2463 del 26/11/2024 srl;
- alla presa d'atto della relazione della UOC HTA con verbale prot 3340 del 14/01/2026 e per l'effetto di disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla ditta ELIMED, Via C.da Decano 71 Zona Industriale scalo – San cataldo (CL) P.I. 01578500850 della fornitura di "n. 400 tubo giornaliero (Elitac-UCTM-2G Elijet)" da utilizzare su iniettore Ulrich Motion CT XD800 in dotazione alla TAC GE ubicata presso la UOC di Radiologia del PO San Paolo, esclusivamente ai fini dell'esecuzione della suddette Sentenze Tar e Consiglio di Stato riguardanti la specifica procedura descritta in narrativa;

di dare atto che la spesa complessiva riveniente dall'adozione del presente provvedimento ammontante ad € 27.600,00 i.e (prezzo unitario di € 69,00 i.e), ovvero € **33.672,00 Iva Inclusa** è da registrarsi sul C.E. 70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari del Bilancio di competenza;

di dare atto, altresì:

- sulla base delle attuali disposizioni definite a livello aziendale, la procedura oggetto del presente provvedimento, si intende perfezionata mediante scambio di lettera commerciale;
- il DURC, conservato agli atti della Direzione Amministrativa risulta regolare;
- non risultano annotazioni ANAC a carico della ditta ELIMED srl;
- che per il tramite della piattaforma certificata EmPulia, è stato richiesto ed ottenuto il seguente cig BA39F6532F2;

di dare atto che il Responsabile unico del Progetto (RUP) nella persona del dott. Rodolfo Minervini, Direttore Amministrativo Area Bari Nord;

di dare atto, inoltre, che il RUP nella fase di esecuzione della fornitura sarà affiancato dal DEC, individuato nel Dirigente Responsabile della UOC di Radiologia del PO San Paolo, che procederà secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, comunicando tempestivamente vizi e/o malfunzionamenti di tali prodotti tali da incidere sulla sicurezza del paziente;

di notificare il presente provvedimento alla U.O.S.V.D. di Farmacia del P.O. San Paolo per gli adempimenti di competenza, al Dirigente Responsabile della UOC di Radiologia del PO San Paolo, alla Direzione Medica di Presidio per opportuna conoscenza;

di notificare il presente provvedimento alla UOC Struttura Burocratica Legale, alla UOC Ingegneria Clinica e all'AGP per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza;

di notificare il presente provvedimento alla Ditta Euromed e alla ditta Elimed;

di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione amministrazione trasparente del sito web aziendale;

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2026	33.672,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20260000241 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000200 DEL 04/02/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Figliuolo Simona	 Firmato digitalmente il 03/02/2026 10:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 03/02/2026 15:46